



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 2017 N. 64

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

**ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DELL'11 MAGGIO 2017, N. 64**

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa dott.ssa Maria Rosa Zampai.

Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **RELAZIONE N. 10** ad iniziativa della II Commissione assembleare, concernente: **"Partecipazione della Regione Marche al meccanismo di "Allarme rapido – Early warning" ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea – Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock (Com 2017 – 97 final)".**

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma del consigliere Traversini (in qualità di Presidente della II Commissione) e **la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la risoluzione**, nel testo che segue:



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 2017 N. 64

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTI

- l'art. 5 del Trattato sull'Unione europea, che prevede che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”;
- l'art. 117, comma 5, della Costituzione, che prevede che “le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari”;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare il suo articolo 8 che disciplina la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, prevedendo espressamente il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali;
- la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie, che disciplina l'istituto della partecipazione della Regione Marche alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- la risoluzione dell'Assemblea legislativa delle Marche approvata in data 8 giugno 2010, sul rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla partecipazione al processo di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e alla applicazione del principio di sussidiarietà enunciato nel protocollo n. II allegato al Trattato di Lisbona;
- il regolamento UE n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1124/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) della Commissione del 20 ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- il Piano nazionale triennale della Pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
- la Raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo della FAO-CGPM 37/2013/ 1 relativa a un piano di gestione pluriennale per le attività di pesca degli stock di piccoli pelagici nella sottozona geografica 17 (CGPM 17) (Adriatico settentrionale);
- la propria risoluzione approvata nel corso della seduta del 28 luglio 2015, avente ad oggetto la partecipazione della Regione Marche alla consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea riguardante la possibilità che l'Unione europea si doti di un regolamento finalizzato a



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 2017 N. 64

disciplinare l'introduzione di un piano pluriennale per la gestione della pesca di piccoli pelagici nel mare Adriatico settentrionale;

VALUTATA la rilevanza della consultazione oggetto della presente risoluzione sotto il profilo dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'art. 5 del trattato UE, con particolare riguardo all'impatto che l'introduzione di un disciplina europea relativa ai piani di gestione per la pesca di piccoli pelagici avrebbe anche sul comparto della pesca nelle Marche;

CONSIDERATO che

- il regolamento (UE) 1380/2013 attribuisce alla Politica Comune della Pesca (PCP) il compito di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine, sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
- il regolamento (UE) 1380/2013 promuove l'introduzione di misure volte a ridurre i livelli di catture accidentali e ad eliminare gradualmente i rigetti in mare, che costituiscono uno spreco e incidono in modo negativo sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini e sulla redditività finanziaria delle attività di pesca;
- come già osservato nella propria Risoluzione del 28 luglio 2015, l'intervento normativo dell'Unione Europea, finalizzato all'adozione di un regolamento che prevede un piano di gestione pluriennale per la pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico settentrionale, risulta conforme al principio di sussidiarietà enunciato all'art. 5 del trattato sull'Unione europea solo nel caso in cui preveda, ai fini dell'adozione del piano di gestione sopra indicato, una stretta concertazione con le autorità nazionali e regionali, le associazioni di categoria del settore della pesca ed il mondo scientifico accreditato dal Ministero;

PRESO ATTO che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

Premessa

La proposta di regolamento è finalizzata ad introdurre a livello europeo un piano di gestione sovranazionale riguardante il prelievo dei cosiddetti piccoli pelagici nel Mare Adriatico, in particolare nelle sottozone 17 e 18 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. Tale piano di gestione si affiancherà alle misure già adottate a livello nazionale in base al regolamento europeo n. 1967/2006, oltre a quanto previsto a livello internazionale dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo della FAO. L'intervento dell'Unione europea è motivato dai pareri scientifici relativi al monitoraggio della risorsa, che evidenziano come nell'Adriatico acciuga e sardina sono ancora sovrasfruttate e gli stock sono destinati a ridursi ulteriormente.

Le misure adottate a livello nazionale, basate sulla limitazione dello sforzo di pesca, sul divieto di pesca in alcune zone e per alcuni periodi e su taglie minime di sbarco non sono apparse efficaci, in quanto non



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 2017 N. 64

erano state inserite in un quadro di gestione coordinato ed omogeneo che ricomprenda tutti gli Stati interessati.

Pertanto, la proposta di regolamento mira a promuovere misure che limitino lo sfruttamento della risorsa e a porre in essere una governance maggiormente efficace, basata su un piano di gestione pluriennale che favorirà il ricorso a misure regionalizzate, vale a dire maggiormente coordinate e rispondenti alla situazione specifica della zona considerata.

Sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Quanto al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità

La proposta è finalizzata a promuovere la conservazione delle risorse biologiche marine che, ai sensi dell'art. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è di competenza esclusiva dell'Unione stessa. L'intervento dell'Unione si giustifica alla luce della necessità di disciplinare modalità gestionali in grado di favorire standard di conservazione più elevati di quelli che potrebbero essere conseguiti dall'azione dei singoli Stati, tenuto conto che gli stock di pesce e le imbarcazioni dedite a questo tipo di pesca si spostano attraverso i confini del mare territoriale. Alla luce di tali considerazioni si ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato.

In base al principio di proporzionalità le misure proposte devono essere adeguate agli obiettivi che la nuova normativa europea intende perseguire e non comportare oneri ulteriori a quelli necessari al raggiungimento degli stessi. Al riguardo, si rileva che la cosiddetta notifica preventiva dell'arrivo in porto, notifica che comporta l'obbligo dei comandanti dei pescherecci che hanno a bordo almeno una tonnellata di acciughe o di sardine, di comunicare il proprio arrivo almeno un'ora e mezza prima di entrare in porto costituisce un adempimento piuttosto oneroso, da rispettare ma anche da controllare. Appare invece conforme al principio di proporzionalità la previsione riguardante la cosiddetta cooperazione regionale, in virtù della quale gli Stati membri possono presentare raccomandazioni riguardanti le misure contenute nel piano di gestione, al fine di adattarne le prescrizioni agli eventuali mutamenti subiti dalla risorsa.

Venendo ad alcune valutazioni di merito, la proposta si basa sulla fissazione di limiti massimi delle quantità di acciughe e sardine pescabili, tenuto conto dei dati di monitoraggio già disponibili in relazione ai piani nazionali e a quello che sarà attivato in attuazione della proposta di regolamento. In proposito, gli operatori del settore auspicano che si identifichino delle quote di pescato assegnate ad ogni imbarcazione, al fine di regolamentare in maniera chiara e stabile lo sforzo di pesca. Si rileva inoltre che il monitoraggio scientifico e i conseguenti provvedimenti sulla risorsa insistono su un arco temporale piuttosto lungo (un anno), con il rischio che quando i dati sono presi in considerazione ed analizzati al fine di adattare i contenuti del piano di gestione lo stato della risorsa potrebbe essere cambiato. Come hanno segnalato gli operatori del settore, è opportuno attendere gli esiti delle valutazioni scientifiche già in corso sulla base dei piani nazionali prima di addivenire ad ulteriori misure, anche per evitare sovrapposizioni di interventi.

Perplessità si esprimono inoltre rispetto all'impatto della proposta sui fattori economico-sociali riguardanti il comparto della pesca ed in particolare su quello delle PMI; al riguardo, si osserva che la riduzione dello sforzo di pesca non dovrebbe comportare una riduzione dell'occupazione che è invece preso in



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 2017 N. 64

considerazione come possibile effetto dell'adozione di misure sovranazionali; qualora ciò fosse indispensabile al fine di consentire il riequilibrio biologico della risorsa non si dovrebbe prescindere dall'adozione di specifici sostegni finanziari, che la stessa Commissione europea prende in esame per "aiutare il settore ad affrontare la fase di transizione".

Al fine di salvaguardare l'attività svolta dalle piccole e medie imprese, che non sono esentate dall'ambito di applicazione della proposta, si propone che il meccanismo di limitazione del pescato tenga conto di un livello minimo di redditività dell'impresa, al di sotto del quale dovrebbero comunque intervenire strumenti, temporanei, di sostegno economico.

La Commissione reputa altresì necessario verificare l'interazione tra il tonno rosso e le specie riconducibili ai c.d. piccoli pelagici, al fine di stabilire le quote di pescato, tenuto conto che tali specie costituiscono la principale fonte di alimentazione del tonno rosso".

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Boris Rapa

F.to Mirco Carloni